**Decreto legge n. 1/2021**

Il [decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=21G00001&elenco30giorni=false) (il cui contenuto è stato trasfuso nel [D.L. 172/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;172) - [Legge n. 6/2021](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;6), che lo ha conseguentemente abrogato) **introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021**, **misure "ponte"** per determinare alcuni effetti restrittivi in linea con il precedente decreto-legge n. 172/2020 che stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal [DL. 158 del 2 dicembre 2020](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/D20158.htm?_1608324870480) e dal [DPCM del 3 dicembre 2020](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14255/decreto-del-presidente-del-consiglio-ministri-del-3-dicembre-2020-nuove-misure-periodo-festivita-fine-anno-e-l-inizio-del-2021-13.html) .

Tali misure prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione.

Per i **giorni del 9 e 10 gennaio 2021**, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. "zona arancione"), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. "zona rossa") è prevista la possibilità, già disposta dal [decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&elenco30giorni=false), di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione. Viene prevista la **ripresa dell'attività in presenza dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per il 50% degli studenti**, a partire dall'11 gennaio.

Con riferimento all'attuazione del **piano di somministrazione del vaccino** contro il contagio da Covid-19 di cui articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) si prevedono specifiche procedure per l'espressione del consenso da parte dei soggetti non in grado di prestare un consenso libero e consapevole alla somministrazione del trattamento, in particolare per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture assimilate, che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno. Il decreto-legge rivede inoltre i **criteri per l'individuazione degli scenari di rischio** da definire con ordinanza del Ministero della salute, aggiungendo, in coerenza con il documento in materia di '[*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*](https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+strategia_ISS_ministero+%282%29.pdf/ec96c257-44d7-e2a4-cc06-00acc239bce3?t=1602582682471)' alcuni **parametri di valutazione** rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, articolo 1, del DL. n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti: si prevede infatti la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale quanto si manifesti uno scenario almeno di tipo 2 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1 e 1,25), anche con un livello di rischio moderato ovvero uno scenario almeno di tipo 3 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1,25 e 1,5), anche in questo caso con un livello di rischio almeno moderato.

In sede di prima applicazione e fino al 15 gennaio 2021, nelle more dell'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, applichi a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti le predette misure riferite, rispettivamente, all'area c.d. "zona arancione" (art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020) e all'area c.d. "zona rossa" (art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020). Tali ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2021 per le regioni [Lombardia](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-09&atto.codiceRedazionale=21A00119&elenco30giorni=true), [Veneto](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-09&atto.codiceRedazionale=21A00121&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), [Emilia Romagna](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-09&atto.codiceRedazionale=21A00121&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), [Calabria](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-09&atto.codiceRedazionale=21A00122&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), [Sicilia](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-09&atto.codiceRedazionale=21A00123&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) e prevedono per le medesime regioni, dal 10 al 15 gennaio (nelle more del nuovo DPCM) l'applicazione delle misure di "area arancione".